

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL
PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINA-
MENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA
DISTANZA, DEL 1979, RELATIVO AD UN'ULTERIORE RI-
DUZIONE DELLE EMISSIONI DI ZOLFO, CON ANNESSI,
FATTO AD OSLO IL 14 GIUGNO 1994 (2663)*

(A.C. 2663 — Sezione 1)**ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 408 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 891. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL
PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLO-
GICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SO-
CIALISTA DEL VIETNAM, FATTO AD HANOI IL 5 GENNAIO 1992
(APPROVATO DAL SENATO) (3099)*

(A.C. 3099 - Sezione 1)**ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo X del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 ed in lire 180 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1123. — RATIFICA ED ESECUZIONE
DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITA-
LIANA E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA SULLA COOPERA-
ZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A KUALA LUMPUR
IL 28 SETTEMBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3106)*

(A.C. 3106 - Sezione 1)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del *Memorandum* stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 52 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1343 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PREVISIONE E DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DELL'ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O DOVUTE ALL'ATTIVITÀ DELL'UOMO, FATTA A ROMA IL 2 MAGGIO 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3108)

(A.C. 3108 — Sezione 1)**ARTICOLI 1, 2, 3 e 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno im-

putati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. 3108 — Sezione 2)**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

visto l'articolo 3 della convenzione, di cui al disegno di legge n. 3108, che stabilisce le competenze in relazione all'applicazione della convenzione stessa;

considerata l'opportunità del coinvolgimento delle popolazioni dell'arco alpino;

valutata l'utilità della reciprocità dei livelli di governo coinvolti nell'applicazione della convenzione;

impegna il Governo

a rendere partecipi dell'attuazione della convenzione di cui al disegno di legge in esame i governi delle regioni interessate.

9/3108/1.

Calzavara.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE RICONOSCE LA PERSONALITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE DELL'IRRI (INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE), FATTO A LOS BANOS IL 16 APRILE 1996 (3180)

(A.C. n. 3180 — Sezione 1)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che riconosce la personalità giuridica internazionale dell'IRRI (International Rice Research Institute), fatto a Los Banos il 16 aprile 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo V dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1213 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DEL MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE SUI
SISTEMI DI DIFESA E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO
TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE
DELLA REPUBBLICA DI COREA, FATTO A ROMA IL 16
SETTEMBRE 1993 E A SEOUL IL 18 OTTOBRE 1993 (AP-
PROVATO DAL SENATO) (3284)*

(A.C. n. 3284 — Sezione 1)**ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del *Memorandum* stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1214 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DEL MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE
NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA TRA IL MI-
NISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA IN-
DIANA, FATTO A ROMA IL 4 NOVEMBRE 1994 (APPROVATO
DAL SENATO) (3285)*

(A.C. n. 3285 — Sezione 1)**ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo a) del *Memorandum* stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1215. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA RIGUARDANTE LA COOPERAZIONE PER I MATERIALI DELLA DIFESA E SUPPORTO LOGISTICO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA DELL'AUSTRALIA, FATTO A ROMA IL 27 APRILE 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3286)

(A.C. 3286 — Sezione 1)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del *Memorandum* stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 36 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.